

Circolazione dei veicoli: **ambito della copertura assicurativa**

La legge 14 febbraio 1974 n. 62, nella parte in cui, modificando l'art. 80 del codice della strada e seguenti, esclude il reato di guida senza patente, contemplando una mera infrazione amministrativa, per il caso di guida dopo il superamento dei prescritti esami ma prima del rilascio della patente, non interferisce, con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo, sulla clausola di polizza che condizioni la copertura assicurativa alla circostanza che il conducente sia "abilitato a norma delle disposizioni in vigore", e, quindi, al fatto che abbia conseguito l'autorizzazione prefettizia con il rilascio della patente (atto formale con valore costitutivo di detta abilitazione), mentre resta a tal fine irrilevante che quella clausola sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1974.

Sez. III, sent. n. 2117 del 30-03-1984, Visini c. Compagnia Tirrena di Assicurazioni (rv 434156).